

CORRADO DEL BÒ

MENZOGNE CHE NON SI POSSONO PERDONARE MA NEMMENO PUNIRE. ALCUNE OSSERVAZIONI FILOSOFICHE SUL REATO DI NEGAZIONISMO^(*)

1. Si parla di negazionismo olocaustico, o più semplicemente di negazionismo *tout court*, per designare una teoria¹ che contesta che vi sia stato lo sterminio sistematico e premeditato degli ebrei da parte del regime hitleriano. Si tratta di una teoria che ruota attorno a una tesi generale e che si articola in otto assiomi. La tesi generale è che non sono mai esistite le camere a gas come strumento attraverso il quale i nazisti hanno deliberatamente ucciso sei milioni di ebrei². Esposta occasionalmente già negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda guerra mondiale, in Francia e negli Stati Uniti soprattutto, ha acquistato una certa visibilità e anche un discreto livello di strutturazione a partire dagli anni Settanta del XX secolo. Da questo punto di vista, decisivo è stato il ruolo svolto dall'Institute for Historical Review, che sotto una patina (invero molto sottile) di rispettabilità scientifica ha radunato quanti negano l'Olocausto. A uno dei suoi direttori, Austin J. App, va il dubbio merito di aver formulato nel 1973 gli otto assiomi di cui si è detto:

1. La “soluzione finale” consisteva nell'imposizione agli ebrei di emigrare, non nello sterminio;
2. non si verificò mai l'utilizzo dei gas per uccidere gli ebrei;
3. la maggior parte degli ebrei scomparsi durante la guerra emigrarono negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica, facendo perdere le loro tracce;
4. i pochi ebrei giustiziati dai nazisti erano criminali eversivi;

^(*) Desidero ringraziare Maria Cristina Barbieri, Alessandra Tarquini, Vito Velluzzi e Bruno Ziglioli per aver letto e commentato, in una maniera per me molto utile, una versione precedente di questo scritto.

¹ È naturalmente discutibile, ma non intendo discuterlo, che il negazionismo possa essere considerata una teoria, se per teoria intendiamo un insieme articolato, sistematico e argomentato di enunciati. Sul punto, cfr., per esempio, C. VERCELLI, *Il negazionismo. Storia di una menzogna*, Roma-Bari, 2013, p. 4, che parla infatti di “un insieme di affermazioni”.

² Il numero preciso degli ebrei uccisi nei campi di sterminio rimane tuttora oggetto di dibattito tra gli storici, ma l'ordine di grandezza dei sei milioni resta il più vicino alla realtà. Ai sei milioni di ebrei uccisi vanno aggiunti anche rom, omosessuali, disabili e dissidenti politici, il che porta a un ulteriore ingrossamento della cifra di esseri umani che hanno concluso la propria vita nelle camere a gas approntate dai nazisti.

5. la comunità ebraica mondiale perseguita chiunque cerchi di studiare seriamente e onestamente la storia della seconda guerra mondiale, per paura che emerga la verità dei fatti;
6. non vi sono prove del genocidio degli ebrei;
7. l'onere della prova spetta agli "sterminazionisti";
8. le contraddizioni presenti nei calcoli demografici della storiografia ufficiale dimostrano senza alcun dubbio il carattere menzognero della loro tesi.

Gli assiomi hanno numerosi corollari, tra cui i principali riguardano l'uso politico che sarebbe stato fatto della Shoah sia da parte degli Alleati (per coprire le proprie colpe, da Dresda a Hiroshima) sia da parte della *lobby* ebraica (per estorcere dalla Germania ingenti riparazioni di guerra per finanziare lo Stato d'Israele o anche semplicemente per dominare il mondo).

Dal punto di vista storiografico, il negazionismo è una sciocchezza; non c'è alcuna controversia sul fatto che i nazisti abbiano costruito sei campi di sterminio col deliberato scopo di realizzare un piano di eliminazione fisica degli ebrei e che, tramite le camere a gas, abbiano in larga misura attuato tale piano³. Dal punto di vista politico (come fenomeno sociale o movimento d'opinione), il negazionismo è invece un problema, costituendo uno degli elementi attorno a cui si aggruppano gruppi di matrice neonazista e pulsioni antisemite. Di fronte al rischio di espansione di tali gruppi e di diffusione di tali pulsioni, e più in generale alla luce del riaffermarsi di spinte razziste e xenofobe nello spazio pubblico europeo, ben si comprende la preoccupazione che nel 2008 ha spinto il Consiglio dell'Unione europea ad approvare una Decisione Quadro (DQ)⁴ con la quale gli Stati si impegnano a rendere punibile con "sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive", che prevedano da uno a tre anni di reclusione, "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale"⁵, nonché "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945"⁶.

Una serie di *caveat*, contenuti nella DQ, cercano di limitare la portata di questo impegno affinché esso non diventi un coperchio sotto il quale infilare istanze liber-

³ I sei campi di sterminio erano situati a Bełżec, Sobibór, Treblinka, Chełmno, Majdanek, Auschwitz. Si distinguono dai campi di concentramento per essere stati progettati e costruiti con lo scopo non di ammassarvi prigionieri, ma di procedere al loro annientamento.

⁴ Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

⁵ Si tratta, rispettivamente, del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

⁶ Sono, nello specifico, i delitti contro la pace, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità.

ticide. In primo luogo, le attività devono essere “dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro”. Inoltre, persiste “l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, tra cui la libertà di espressione e di associazione”, e comunque la Decisione non “ha l’effetto di imporre agli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità”. Infine, rimane prerogativa del singolo Stato rendere “punibili la negazione o la minimizzazione grossolana (...) solo qualora tali crimini siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale di detto Stato membro e/o di un tribunale internazionale, oppure esclusivamente da una decisione passata in giudicato di un tribunale internazionale”⁷.

In sintesi, dunque, la DQ richiede che la condotta per la quale si reclama la penalizzazione sia produttiva di effetti istigatori, che sia comunque rispettata la libertà di espressione e (eventualmente) che la punibilità sia ancorata a una qualche sentenza definitiva: in assenza di questi limiti, la discrezionalità punitiva finirebbe probabilmente per risultare troppo ampia per gli standard accettati e accettabili dalle democrazie liberali.

La nobile preoccupazione della DQ costituisce l’oggetto di questo lavoro e la declina (§§ 2 e 3) nei termini di un’analisi filosofica della DQ medesima e dei suoi presupposti, senza eludere (§ 4) una valutazione complessiva della giustificabilità

⁷ Senza entrare nei dettagli tecnici e nelle differenze specifiche con cui è stato localmente elaborato (per i quali rimando a E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012, pp. 15-58), ricordo che in Europa il “reato di negazionismo” è previsto dagli ordinamenti nazionali di Germania, Francia, Belgio, Austria, Spagna, Portogallo, Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Polonia e Romania. In Italia è all’esame del Senato il DDL 54, *Modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*, divenuto, dopo le modifiche apportate in sede di Commissione Giustizia, *Modifiche all’articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l’umanità, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra*. Se il DDL diverrà legge, verrà punito con una pena da uno a cinque chi neghi l’esistenza di crimini di genocidio o contro l’umanità o di guerra e con una pena aumentata della metà chi faccia l’apologia dei suddetti crimini o istighi a essi.

della scelta di ricorrere alla sanzione penale per punire quelle condotte. Nel realizzare questa operazione, mi limiterò a prendere in esame il caso dell'apologia/negazione/minimizzazione della Shoah, considerandolo paradigmatico di ciò che la DQ vuole contrastare col ricorso alla sanzione penale, almeno per alcuni aspetti⁸. Questo non comporta prendere implicitamente una posizione sull'annosa questione della "unicità" della Shoah, quale evento che possiede cioè caratteristiche che lo rendono intrinsecamente diverso rispetto ai numerosi altri massacri della storia: si ritenga o meno l'Olocausto "unico"⁹, discutere della penalizzazione delle teorie che lo negano appare cruciale, poiché l'antisemitismo, che del razzismo e della xenofobia costituisce una variante specifica, pur avendo trovato in anni non lontani una drammatica traduzione in pratica, rimane un bacillo non completamente debellato nello spazio pubblico europeo¹⁰.

2. Se guardiamo ai contenuti della DQ, una prima distinzione che a me pare opportuno compiere riguarda i tre tipi di atto che la DQ unifica nell'impegno a penalizzare. Apologia, negazione o minimizzazione grossolana configurano tre diversi modi agire: infatti, essere negazionista significa negare che sia mai avvenuto l'Olocausto, laddove farne l'apologia vuol dire esaltarne i meriti, mentre minimizzarlo grossolanamente equivale a ridurne la portata quantitativa e/o qualitativa. In altre parole, un conto è affermare che non c'è mai stato alcun Olocausto, un altro asserire che l'Olocausto c'è stato ma è stato un bene che ci sia stato, un altro ancora dire qualcosa del tipo (molte sono infatti le modalità attraverso le quali minimizzare grossolanamente) che l'Olocausto è stata una conseguenza inevitabile della guerra e in guerra, si sa, accadono molte cose brutte. In breve, apologia, negazione

⁸ Rimane pur vero che la maggior problematicità della DQ sul piano applicativo riguarda probabilmente quei casi in cui l'evento oggetto del contendere non è stato ancora "storicizzato", perché troppo recente e con le fonti non ancora accessibili, o quei casi in cui l'applicazione della categoria di "genocidio" può essere oggetto di discussione tra gli studiosi. In questo senso, si veda anche la presa di posizione, contraria alla criminalizzazione del negazionismo, della SISCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea), espressa nell'ottobre del 2013 con la *Dichiarazione su "Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di guerra e di genocidio o contro l'umanità e di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra"* (la Dichiarazione è disponibile sul sito Internet della Società: <http://www.sisco.it>).

⁹ Per una discussione sull'unicità della Shoah, cfr. V. PISANTY, *Abusi di memoria. Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah*, Milano, 2012, pp. 70-4, nonché D. BIFULCO, *Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla "menzogna di Auschwitz"*, Milano, 2012, pp. 64-77.

¹⁰ Basti soltanto pensare che, secondo un'indagine della *Friedrich Ebert Stiftung*, ricordata in M. CUZI, *Il perfezionamento di un Olocausto. Appunti per una storia del negazionismo*, in F. R. Recchia Luciani, L. Palumbo (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, Genova, 2013, p. 51, il 19,7% dei tedeschi, il 21,2% degli italiani, il 27,2% dei francesi, il 49,9% dei polacchi e il 69,2% degli ungheresi ritiene che nei propri Paesi esista un'influenza degli ebrei.

e minimizzazione grossolana sono analiticamente tre categorie diverse e conseguentemente tre figure differenti sono anche l'apologeta, il negazionista e il minimizzatore grossolano.

Apologeta e negazionista sbagliano naturalmente entrambi, anche se per ragioni diverse. Giustificare o addirittura invocare le camere a gas verso un qualche gruppo è una tesi *morale* sbagliata, poiché si fonda sull'idea moralmente abietta che debba essere considerato strumento lecito di azione politica l'eliminazione fisica di certe categorie di persone alla luce di una certa ideologia¹¹. Negare che sia avvenuto l'Olocausto è invece una tesi *empirica* sbagliata, in quanto si fonda su una ricostruzione fattualmente errata di una serie di eventi avvenuti nei territori controllati dal Terzo Reich negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Il minimizzatore grossolano incappa infine in un errore morale e/o in un errore fattuale a seconda che la sua minimizzazione sia di tipo morale ("L'Olocausto è una colpa meno grave di quella che comunemente viene ritenuta") e/o di tipo fattuale ("Nei campi di sterminio non sono stati uccisi poi così tanti ebrei come ci vogliono far credere").

Operare questa triplice distinzione, che la DQ unisce invece in un'unica disposizione, credo possa essere utile per impostare in modo più chiaro alcuni problemi che la richiesta di penalizzazione solleva, sciogliendo il garbuglio che si crea tra una non immotivata esigenza di sanzionare penalmente queste condotte e un timore nient'affatto infondato che ciò comporti una non trascurabile riduzione della tutela della libertà d'espressione¹².

Ricorrere alla sanzione penale per punire gli apologeti delle camere a gas appare una soluzione che, pur non essendo priva di controversia, è comunque plausibile: i discorsi d'odio e più nello specifico l'istigazione all'odio razziale hanno effetti sull'ordine pubblico e sulla convivenza civile che è ragionevole evitare, e non è un caso che questi comportamenti siano già puniti dagli ordinamenti, compreso quello

¹¹ Non intendo insistervi né intendo per questa via reintrodurre surrettiziamente il tema dell'unicità della Shoah, ma questo elemento mi pare renda strutturalmente diversi i campi di sterminio dalla "semplice" soppressione, anche sistematica, degli oppositori politici del regime.

¹² A livello psicologico, si tratta del conflitto che, come ha osservato M. RIPOLI, *Ancora sul negazionismo. Garaudy letto sul serio*, "Ragion pratica", XII, 1999, p. 82, si crea in quanti "assumono come valori sia l'impegno anti-razzista sia la tutela della massima libertà di espressione".

italiano¹³. In questo caso, l'ombrello della libertà d'espressione può non essere così ampio da arrivare a coprire anche le espressioni d'odio¹⁴.

Appare invece molto più problematico penalizzare la minimizzazione grossolana. Ciò dipende in larga misura dal fatto che esistono evidenti e non irrisori problemi di determinazione di che cosa conti come minimizzazione e di quando una minimizzazione possa essere considerata grossolana¹⁵. Si tratta di problemi ai quali sembrano invece poter sfuggire nella maggior parte dei casi le altre due situazioni, l'apologia e la negazione, poiché appare più agevolmente verificabile sia se qualcuno sta giustificando le politiche di sterminio nazista (se ne sta facendo l'apologia) sia se qualcuno sta contestando che tali politiche siano realmente avvenute (se le sta negando).

La vaghezza della minimizzazione grossolana e l'inevitabile discrezionalità che ne consegue quando occorra determinarla in sede giudiziaria espongono infatti a un evidente rischio, quello di limitare impropriamente la libertà di ricerca. Questo vale soprattutto se consideriamo una difficoltà più specifica, quella del punto su cui tracciare il confine tra minimizzazione grossolana e contestualizzazione e/o relativizzazione. Se prendiamo il lavoro dello storico tedesco Ernst Nolte, vediamo che in effetti vi viene offerta un'interpretazione che finisce per determinare quale conseguenza preterintenzionale una relativizzazione dei campi di sterminio¹⁶; e tuttavia non si può certo sostenere che tale interpretazione non possieda tutte le credenziali per essere catalogata come opera scientifica né che il suo autore non abbia le carte

¹³ Così la Legge 13 ottobre 1975, n. 654, *Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966*, come modificata dalla Legge 24 febbraio 2006, n.85, *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*, che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

¹⁴ Non voglio con ciò dare per risolta una questione rispetto alla quale altrove (per esempio, negli Stati Uniti, in forza del Primo Emendamento) i margini di libertà sono più ampi e risultano talvolta tutelati anche i cosiddetti *hate speech* o "discorsi d'odio"; intendo più semplicemente indicare una delle possibili (e ragionevoli) soluzioni di fatto adottate dagli ordinamenti.

¹⁵ Si tratta del ben noto problema della vaghezza delle norme, su cui rimando a C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, 1990.

¹⁶ La tesi di Nolte, esposta senza intenti giustificazionisti e all'interno di un più ampio dibattito conosciuto come *Historikerstreit* (la "controversia degli storici") e sviluppatosi a metà degli anni Ottanta del XX secolo sulla *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, è che il nazionalsocialismo e le sue politiche di sterminio fossero una risposta all'azione bolscevica, nel quadro di una lotta per l'egemonia nell'Est Europa (cfr. E. NOLTE, *Streitpunkte*, Berlin, 1993, tr. it. *Controversie*, Milano, 1999). Un'antologia di alcuni degli scritti più significativi comparsi in Germania in occasione di quella controversia si trova in G.E. RUSCONI (a cura di), *Germania, un passato che non passa: i crimini nazisti e l'identità tedesca*, Torino, 1987.

in regola come storico¹⁷. Dunque, ci troviamo in questa scomoda situazione: da un lato, soltanto a prezzo di un'inammissibile dose di semplificazione il lavoro di Nolte può essere qualificato come una "minimizzazione grossolana"¹⁸, dall'altro la sua analisi non pare avere effetti molto diversi da quelli causati dalle minimizzazioni grossolane, e anzi si potrebbe ipotizzare che lavori di storici seri che producono effetti relativizzanti abbiano conseguenze più pericolose a livello sociale di quelle che possono provocare quanti minimizzano (o negano) l'Olocausto senza avere alcuna autorità storico-scientifica; quei lavori, infatti, possono alimentare, seppur senza intenzione, il brodo di coltura antisemita che la DQ vuole raffreddare e gettare via¹⁹.

Ipostatizzare certe tesi e disincentivare con la minaccia della repressione penale indagini che le possano mettere in discussione è sicuramente limitare la libertà di ricerca (storica). Si tratta di un limite che è corretto e opportuno porre? È dubbio che lo possa essere, per una ragione che riguarda il rapporto tra democrazia e verità: le democrazie liberali hanno un impegno verso la verità che riguarda non soltanto il suo contenuto fattuale, ma anche i modi attraverso i quali questa si forma. Nelle democrazie liberali, cioè, la verità non promana da alcun testo sacro, ma si produce tramite il libero confronto sul mercato delle idee, sicché proibire in un modo che rischia di divenire troppo ampio e generalizzato l'accesso a tale mercato significa restringere indebitamente la ricerca della verità. Dopotutto, per quanto certe tesi storiografiche siano acquisite e condivise, non possiamo escludere che vengano superate da nuove ricerche, e perché questo possa avvenire occorre che non siano filtrate dall'inizio le tesi ammissibili nel dibattito pubblico, come c'è al contrario il rischio che avvenga se decidiamo di sanzionare i minimizzatori²⁰. In questo caso,

¹⁷ Questo indipendentemente dal fatto che le sue tesi possano essere giudicate discutibili sul piano storiografico. Cfr., sul punto, P. VIDAL-NAQUET, *Les assassins de la mémoire*, Paris, 2005, pp. 204-6, tr. it. *Gli assassini della memoria. Saggi sul revisionismo e la Shoah*, Roma, 2008, e C. VERCELLI, *Il negazionismo. Storia di una menzogna*, cit., pp. 174-82.

¹⁸ Si annida qui la nota e controversa questione del revisionismo. In senso proprio, il revisionismo è la naturale tendenza della ricerca storica a rivedere le conoscenze acquisite alla luce di nuove scoperte; è questo un punto banale e di scarso rilievo teorico. Tuttavia, con specifico riferimento alle dittature nazifasciste e alle vicende della seconda guerra mondiale, il termine ha assunto un senso traslato con il quale si indica una ricostruzione storica che tende a sminuire le colpe del regime naziste. In questo senso, "benché revisionismo e negazionismo si articolino su coordinate distinte, e sulla base di motivazioni non coincidenti, essi si trovano a svolgere discorsi non concorrenziali. In alcuni casi scivolano nella complementarità" (C. VERCELLI, *Il negazionismo. Storia di una menzogna*, cit., p. 171). È anche appena il caso di ricordare che i negazionisti, non sorprendentemente, si definiscono revisionisti.

¹⁹ Sullo sfondo c'è ovviamente un problema più generale, che segnalo ma che non posso trattare in questa sede, relativo al ruolo e all'etica della storiografia, se (e in che misura) storicizzare equivalga o conduca a giustificare.

²⁰ Si tratta del tanto lamentato cortocircuito tra verità storica che diventa verità ufficiale o di Stato, grazie alla mediazione della verità giuridica. Esempio, da questo punto di vista, la decisione CEDU,

dunque, la libertà d'espressione, in quanto strettamente connessa alla libertà di ricerca, sembra offrire un riparo che agli apologeti del nazismo era invece precluso²¹.

Il negazionismo sembra un'altra faccenda ancora. Chi nega la storicità dell'Olocausto non sta, in senso stretto, giustificando le camere a gas; allo stesso tempo, nemmeno possiamo affermare che sta producendo una tesi storiografica di un qualche valore. È dopotutto appena il caso di ricordare che i negazionisti violano numerose regole del metodo storiografico e applicare loro i principi della libertà di ricerca appare fuori luogo, nel senso di non pertinente. Che cosa fare con costoro? La tutela della libertà d'espressione può estendersi fino a dar loro copertura?

Per provare a rispondere, credo sia utile cominciare operando l'ulteriore distinzione tra negazionista in cattiva fede e negazionista in buona fede: il primo sa che le camere a gas sono esistite ma si adopera per negarlo pubblicamente per perseguire fini altri rispetto alla definizione della verità storica, mentre il secondo crede realmente che le camere a gas non siano mai esistite e si impegna per far trionfare (quella che ritiene) la verità storica, per dimostrare appunto che le camere a gas sono un'invenzione²². Da questo punto di vista, il negazionista in cattiva fede è un baro, che gioca consapevolmente violando le regole, mentre il negazionista in buona fede assomiglia di più allo stolto contro cui argomentava Anselmo d'Aosta: colui cioè che in cuor suo dice che Dio non c'è e che Anselmo d'Aosta si preoccupa di confutare con la notissima (e invero fallace) prova ontologica²³. Ci possono essere naturalmente ottime ragioni per impedire ai bari di accedere ai tavoli da gioco, ma più complicato è trovarne per escludere chi gioca in maniera stolta. Vediamo perché.

Garaudy contro Francia, 24 giugno 2003, § 28, in cui la Corte distingue tra “fatti storici chiaramente stabiliti come l'Olocausto” e fatti rispetto ai quali “è tuttora in corso un dibattito tra gli storici circa come sono avvenuti e come possono essere interpretati”. Cfr., sul punto, E. FRONZA, *Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria*, in “Ragion pratica”, XXX, 2008, pp. 43-4 (relativamente al caso Garaudy) e 48-9 (sulla questione più generale del rapporto tra verità e diritto penale).

²¹ Sussiste qui una sorta di ottimismo epistemico, non sempre esplicitato e certamente meritevole di miglior analisi, per cui la libertà di espressione e di ricerca consente di scacciare la moneta cattiva delle tesi false.

²² Il critico letterario Robert Faurisson, l'“Eichmann di carta” secondo la memorabile espressione di P. VIDAL-NAQUET, *Les assassins de la mémoire*, tr. it. cit., p. 59, mi pare possa almeno in parte incarnare questo tipo di negazionista. Utilizzando il metodo del “sospetto radicale”, Faurisson affermò a più riprese l'inesistenza dell'Olocausto, ottenendo tra l'altro una celebre difesa da parte di Noam Chomsky (N. CHOMSKY, *Some Elementary Comments on the Rights of Freedom of Expression*, 1980). Sul “caso Faurisson” e sulle sue derive giudiziarie, cfr. C. VERCELLI, *Il negazionismo. Storia di una menzogna*, cit., pp. 52-72. Sulle strategie interpretative di Faurisson e più in generale del negazionismo, cfr. invece l'eccellente confutazione semiotica di V. PISANTY, *L'irritante questione delle camere a gas*, Milano, 1998.

²³ ANSELMO D'AOSTA, *Proslogion. Con la difesa dell'insipiente da parte di Gaunilone e la risposta di Anselmo*, a cura di L. Pozzi, Milano, Rizzoli, 2007.

3. Che cosa fa il negazionista in cattiva fede? Esprime e propaga una tesi che sa essere falsa. Che cosa fa il negazionista in buona fede? Esprime e propaga una tesi che ritiene essere vera. Al netto di stabilire che cosa sia la “cattiva fede”, se tutti fossero negazionisti in cattiva fede, se cioè le tesi negazioniste fossero utilizzate strumentalmente per diffondere idee naziste, la loro penalizzazione potrebbe apparire una questione relativamente semplice, venendo ad assomigliare, perlomeno in alcuni casi²⁴, all’apologia. Il punto però è che sono concepibili, e di fatto esistono, negazionisti in buona fede, e la questione se penalizzarli oppure o no si fa più scivolosa. Non scivolosa solamente nel senso del ben noto argomento del “pendio scivoloso”²⁵, per cui, nel caso di specie, si inizia a reprimere una tesi manifestamente falsa per (per esempio) ragioni di ordine pubblico per giungere a sanzionare per le stesse ragioni tesi solamente improbabili, sino a vietare tutte quelle tesi che risultano sgradite al potere costituito; scivolosa anche nel senso più lato per cui non è poi chiaro che cosa faccia di sbagliato il negazionista in buona fede da meritare la sanzione penale.

Infatti, mentre esiste un senso plausibile in cui possiamo affermare che il negazionista in cattiva fede sta minacciando l’ordine pubblico e la pace sociale, seppur in maniera indiretta, è meno chiara la ragione per cui al negazionista in buona fede si possano imputare le medesime colpe. Casomai possiamo affermare che il negazionista, anche se in buona fede, sta comunque minacciando la verità storica²⁶ e (tramite questa) la dignità delle vittime²⁷, oppure la memoria collettiva²⁸, o addirittura il patto etico sui cui si fondano le democrazie contemporanee²⁹; e possiamo convenire sul fatto che verità storica, memoria storica e patto etico sui cui si fondano le democrazie contemporanee sono beni per i quali una qualche protezione è certamente necessaria. Si tratta però di capire se la sanzione penale sia la protezio-

²⁴ Sto qui pensando al caso di un negazionista in cattiva fede “politico”, che voglia cioè istigare col proprio “lavoro” all’odio razziale. Un caso diverso è quello in cui la cattiva fede serve obiettivi non politici in senso stretto, come per esempio quando qualcuno sostiene tesi negazioniste per conquistare potere accademico o visibilità mediatica.

²⁵ Cfr. D. N. WALTON, *Slippery Slope Arguments*, Oxford, 1992.

²⁶ O forse, più correttamente, “la presa di coscienza della verità”, essendo la verità “indistruttibile” (P. VIDAL-NAQUET, *Les assassins de la mémoire*, tr. it. cit., p. 55)

²⁷ Cfr. D. BIFULCO, *Negare l’evidenza. Diritto e storia di fronte alla “menzogna di Auschwitz”*, cit., pp. 13-4, nonché S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2013, p. 212, 230-1; M. CAPUTO, *La “menzogna di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*, “Diritto penale contemporaneo”, <http://www.penalecontemporaneo.it>, 7 gennaio 2014, § 10.

²⁸ Cfr. J. LUTHER, *Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità*, in F. R. Recchia Luciani, L. Palumbo (a cura di), *Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, giuristi e storici*, cit., p. 86.

²⁹ Cfr. E. FRONZA, *Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria*, cit., p. 53.

ne adeguata³⁰: dopotutto, non c'è dubbio che un ombrello sia un buon riparo per la pioggia, ma in luoghi dove la pioggia è sottile e tira molto vento potrebbe rivelarsi uno strumento inutile e financo dannoso.

Per provare a dare una risposta, il mio suggerimento è pensare a come ci comportiamo nei casi in cui qualcuno sta negando qualcosa che invece è innegabilmente accaduto. Immaginiamo, per esempio, che ci sia una persona che sta sostenendo che in questo momento c'è la nebbia quando invece fuori splende un magnifico sole. Potremmo all'inizio cercare di capire perché questa persona affermi ciò che afferma e magari scopriamo che accade perché i suoi occhiali sono incredibilmente appannati. Ma se continuasse ad affermarlo anche dopo che gli abbiamo fatto notare che una buona pulizia delle sue lenti allineerebbe le sue percezioni visive con quelle di tutti gli altri, lo prenderemmo per pazzo o per uno che ci vuole prendere in giro; in entrambe le ipotesi, finiremmo per smettere di conversare con lui.

Immaginiamo ora che esista un'associazione che si oppone alla teoria eliocentrica e sostiene tesi geocentriche³¹. A nulla serve esporre ai suoi adepti le evidenze scientifiche che la teoria copernicana ha dalla propria parte, nemmeno portare loro la testimonianza di esimi astronomi: non riusciamo a smuoverli dalle loro granitiche certezze, sicché costoro continuano indefessi a sostenere le proprie tesi e a propagandarle per cercare di convincere altri. Anche con loro, vedendoli refrattari alla montagna di dati sperimentali che possiamo produrre, lasceremmo perdere e interromperemmo la discussione.

Non serve l'immaginazione in questo terzo caso: esistono gruppi che attivamente si danno da fare per sostenere che Neil Armstrong non ha mai messo piede sul suolo lunare e che il suo piccolo passo non c'è mai stato, e nemmeno dunque il grande passo per l'umanità³². Gli argomenti di questi gruppi sono stati in vario modo esaminati e confutati, ma il fascino delle loro tesi non è diminuito, e anche il numero dei seguaci di queste teorie è ben lungi dall'assottigliarsi. Oltre un certo punto, anche con loro la disputa finisce: è inutile discuterci, tanto restano della loro idea.

Lo stesso discorso vale per le teorie cospirazioniste sull'11 settembre 2001, quando circa tremila innocenti sono morti in un attacco suicida condotto con quattro aerei di linea lanciati contro le Torri gemelle, il Pentagono e Casa Bianca o

³⁰ Tra gli autori appena citati, sono scettici Rodotà e Fronza, mentre più che possibilisti appaiono Bifulco, Caputo e Luther.

³¹ In effetti, forse non è nemmeno necessario fare un esercizio di fantasia: basta visitare il sito del Circolo scientifico e storico (<http://digilander.libero.it/crombette/index.htm>), che si rifà all'insegnamento di Fernand Crombette e che sostiene apertamente tesi geocentriche.

³² Le origini della teoria del complotto lunare risalgono a un testo del 1976 di B. KAYSING, R. REID, *We Never Went to the Moon*, Mokolunne Hill, 1976, tr. it. *Non siamo mai andati sulla luna*, Roma, 1997.

Campidoglio (ma l'ultimo non raggiunse il bersaglio, quale che fosse, e si schiantò al suolo in Pennsylvania). Tali teorie hanno variamente sostenuto che il governo degli Stati Uniti era al corrente degli, se non addirittura connivente con gli, attentati, con ciò minimizzando o addirittura negando le responsabilità di Al-Qaeda. Vi è stato anche chi ha addirittura negato che un aereo si sia davvero schiantato sul Pentagono³³. Queste teorie sono zeppe di letture parziali dei fatti, se non di vere e proprie manipolazioni, eppure incontrano un certo favore anche presso aree colte della società. Per questo sono state prese sul serio dai cosiddetti *debunker* (i "demistificatori"), i quali hanno cercato di smontarle con un profluvio di prove e argomenti³⁴. Nessuna delle controrepliche dei cospirazionisti è veramente convincente, e certamente è indiscutibile che l'aereo sul Pentagono è caduto davvero. Ma, per l'ennesima volta, il comportamento che teniamo nei loro confronti è, a un certo punto della discussione, il disinteresse; in ogni caso, non chiediamo che qualcuno li metta a tacere.

Sostenere che fuori c'è la nebbia quando invece c'è il sole; difendere teorie geocentriche; affermare che l'uomo non è mai stato sulla Luna; ricostruire in modo arbitrario e non fondato l'11 settembre: sono tutte posizioni che portano avanti tesi false. Eppure per nessuna di queste invociamo la repressione penale per ripristinare la verità, e anche quando invociamo per costoro un bravo psichiatra o un normale oculista, non stiamo dicendo che l'autorità pubblica dovrebbe sottoporli a un trattamento sanitario obbligatorio: credano pure quel che vogliono, e per il resto vadano al diavolo.

Ma allora perché per quanti negano in buona fede l'Olocausto dovrebbe essere diverso? Perché dovremmo sanzionarli penalmente? Si dirà che il negazionista non sta negando un fatto banale come le condizioni meteorologiche, non sta negando una teoria scientifica come l'eliocentrismo, non sta negando semplicemente un fatto storico come lo sbarco dell'uomo sulla Luna: sta invece negando un certo tipo di fatto storico, ovvero un fatto storico gravido di significato morale. Da questo punto di vista, è simile a chi nega che l'11 settembre 2001 sia caduto un aereo sul Pentagono, ma è appunto solamente una somiglianza, non un'identità: sarebbe un'identità se il nostro negazionista affermasse che ci sono stati cinque campi di sterminio anziché sei. L'identità si avrebbe soltanto se qualcuno sostenesse che gli attacchi suicidi dell'11 settembre non sono mai avvenuti e che nessun aereo è stato utilizzato per colpire bersagli sul suolo statunitense. Immaginiamo allora che qualcuno arrivi a sostenere questa tesi bislacca: ancora una volta, però, il nostro scon-

³³ M. THIERRY, *L'effroyable imposture. Aucun avion ne s'est pas écrasé sur le Pentagone*, Paris, 2002, tr. it. *L'incredibile menzogna. Nessun aereo è caduto sul Pentagono*, Roma, 2002.

³⁴ Cfr., per esempio, il blog collettivo <http://undicisettembre.blogspot.it>.

certo si tradurrebbe nel catalogarlo tra i pazzi, non nell'invocare l'intervento della repressione penale³⁵.

4. Se sono corrette queste osservazioni, dobbiamo a questo punto chiederci perché allora sussiste questa propensione a punire non solamente chi fa apologia delle camere a gas, ma anche chi nega che siano avvenute o trova il modo di minimizzarle. Una spiegazione che a me pare ragionevole è questa: nei fatti, quasi sempre, i negazionisti e i minimizzatori grossolani sono anche apologeti (più o meno espliciti, più o meno fanatici) del nazismo. Gli assiomi e i corollari del negazionismo condividono, in altre parole, una *allure* difficilmente contestabile: dietro il negazionismo, come anche dietro la minimizzazione grossolana, esistono spesso, anche se non sempre, profondi sentimenti antisemiti, maldestramente spacciati a volte per antisionismo, a volte per amore della verità³⁶.

Da questo punto di vista, sul piano dei fatti anche se non nel cielo dei concetti, negare l'Olocausto si abbina a una giustificazione del medesimo, magari non sempre esplicita (tranne che nelle frange neonaziste radicali) ma esposta sotto forma di una qualche contestualizzazione e relativizzazione di quel che è avvenuto ad Auschwitz. In questo senso, dunque, negare l'Olocausto o minimizzarlo grossolanamente si inserisce in una più ampia strategia finalizzata a ridurre le colpe storiche dei nazisti per riaffermare la bontà delle loro idee e/o gettare sugli ebrei alcune responsabilità per difendere posizioni antisemite. Del resto, se l'Olocausto non è mai avvenuto ma anzi è una colossale mistificazione storico-politico, o se anche è solamente minimizzabile, il nazismo si spoglia di buona parte delle turpitudini morali che gli vengono attribuite e può superare una soglia di rispettabilità politica tale da essere pubblicamente presentabile, ideologia tra le altre e in competizione con le altre per la definizione del miglior ordine politico³⁷. Al contempo, se l'Olocausto è un'invenzione, ecco che gli ebrei tornano a essere i tessitori di un complotto di livello mondiale e il sospetto/pregiudizio/persecuzione nei loro confronti un'opzione che merita quantomeno considerazione. Tutto questo si spiega ancora di più nel quadro di una più generale preoccupazione di rinforzare i principi su cui si fonda sull'Unione europea: si tratta cioè di evitare che il terreno divenga fertile

³⁵ Allo stesso modo, pensiamo a chi negasse un fatto storico moralmente impegnativo, ma molto risalente nel tempo, come i massacri dei nativi americani attuati nel XVI secolo dai *conquistadores*: per costui sarebbe giustificabile la sanzione penale?

³⁶ Come osserva M. CUZI, *Il perfezionamento di un Olocausto. Appunti per una storia del negazionismo*, cit., p. 66, il negazionismo sarebbe "uno strumento strategico" attraverso il quale si perfeziona il crimine olocaustico negandone l'effettivo accadimento.

³⁷ Cfr. V. PISANTY, *Abusi di memoria. Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah*, cit., p. 36: "Il negazionismo si rivela come l'espressione estrema della banalizzazione, non tanto della Shoah (che viene negata *tout court*), quanto del nazifascismo che, grazie alla negazione del genocidio, viene riassorbito nella narrazione della 'guerra civile europea' in cui tutti sono egualmente colpevoli".

per la fioritura di istanze che in ultima analisi mettano in discussione il retroterra storico-politico che ha dato la spinta alla nascita dell'Unione europea e che ne ha in definitiva costituito la ragion d'essere.

Se questo è vero, se cioè nel mondo reale saltano le distinzioni analitiche che abbiamo introdotto in questo scritto, possiamo allora comprendere le ragioni che stanno dietro la DQ e non possiamo negare loro una qualche importanza: liquidarle sbrigativamente come illiberali o antidemocratiche significherebbe commettere l'errore opposto di chi sostiene dogmaticamente l'urgenza di penalizzare apologia, negazione e minimizzazione grossolana come se fossero la stessa cosa. Ma allora come conciliare queste preoccupazioni con le evidenze analitiche che abbiamo cercato di portare alla luce nei paragrafi precedenti, soprattutto in considerazione del fatto che, nei termini in cui è stata posta la questione, l'alternativa è binaria, se cioè penalizzare o no chi nega l'Olocausto?

Di fronte a questo interrogativo che prende la forma di un *aut aut*, a me pare corretta una risposta contraria all'uso della sanzione penale, e non soltanto perché la "protezione penale della verità", oltre a contenere forti rischi liberticidi e rimanere comunque di difficile applicazione³⁸, è anche di dubbia efficacia rispetto alla sua capacità di prevenire l'antisemitismo³⁹. Il mio argomento contro la penalizzazione discende piuttosto dal modo in cui consideriamo la sanzione penale e dal modo in cui andrebbe per converso considerato il negazionismo, nonché dal duplice cortocircuito che si crea tra serietà della prima e ridicolaggine del secondo. La sanzione penale è una cosa seria in due sensi: da un lato, perché priva della libertà le persone (ricordo che la DQ parla di una pena compresa tra uno e tre anni); dall'altro, perché segnala che la condotta punita è sbagliata in un modo particolarmente grave. La stessa serietà non caratterizza i negazionisti, nemmeno quelli in buona fede: i negazionisti non possono essere considerati interlocutori nel dibattito storico, poiché mancano delle competenze per accedere al tavolo della storiografia, infrangono ripetutamente le regole del metodo storico e le tesi che difendono sono come minimo scempiaggini sul piano epistemico. Se però li sanzioniamo penalmente, indirettamente attribuiamo loro una patente di serietà. Non sto ovviamente affermando che la repressione penale li rende competenti sul piano storiografico, offrendo loro la patente di interlocutori scientifici; sostengo invece che tale repressione li rende nei fatti interlocutori pubblici, ai quali viene concessa una considerazione che altrimenti non meriterebbero. Una considerazione che, si badi, consente di dare amplificazione alle tesi negazioniste sotto forma di un diritto di difesa che diventa un diritto di tribuna, trasformando il negazionista in un martire della libertà

³⁸ Cfr. E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, cit., pp. 131-57.

³⁹ Come ricorda S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 229, "l'Austria ha condannato David Irving, ma non era riuscita a evitare Haider".

d'espressione⁴⁰ e realizzando così la profezia di Pierre Vidal-Naquet per cui "punirli non servirebbe ad altro che a moltiplicarne la specie"⁴¹.

Il primo cortocircuito che la penalizzazione del negazionista produce è dunque, nella mia ipotesi, questo: il dispiegamento dell'apparato penale sottrae i negazionisti alla possibilità di precipitare nel ridicolo, come invece potrebbero accadere se fossero ignorati. Non sto naturalmente affermando che, se fossero ignorati, *necessariamente* i negazionisti cadrebbero nel ridicolo; dopotutto, è appena il caso di ricordare che molte tesi inattendibili, come alcune di quelle che ho presentato prima, finiscono per avere un'ampia attrattiva e un consenso diffuso, e ricevere così un'immeritata patente di dignità, tanto più se si tratta di tesi "complotte" che si presentano come antitetiche alla "ideologia dominante". Sto invece sostenendo che il ricorso alla sanzione penale impedisce che questa possibilità, di far appunto cadere i negazionisti nel ridicolo, si dia. La mia congettura, in altre parole, riguarda non quel che si verificherebbe rinunciando a esercitare la sanzione penale contro il negazionismo, ma a quel che non può più accadere se decidiamo di avvalercene.

Esiste però anche, a mio giudizio, un secondo cortocircuito, che si crea perché, per poter punire un negazionista in buona fede, i tribunali devono almeno indirettamente dimostrare che le tesi negazioniste sono false. Ciò implica una delle tre ipotesi seguenti: o che il giudice si faccia storico, oppure che si serva della consulenza degli storici per emettere la sentenza, o ancora che da parte di qualcuno (chi?) e da qualche parte (dove?) venga predisposta una lista di fatti storici incontrovertibili e "innegabili". In questo modo, però, il processo penale, prendendo sul serio il ridicolo, rischia di acquisirne i tratti. Così, alla fine, non soltanto accade che *solventur risu tabulae* ("Le risate dissolvono l'accusa"), ma anche, e in modo meno aulico, che ci si impigli nella tipica situazione di quando si ha la sventurata idea di discutere con un cretino, che prima ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza.

⁴⁰ Cfr. anche V. PISANTY, *Abusi di memoria. Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah*, cit., p. 44.

⁴¹ P. VIDAL-NAQUET, *Les assassins de la mémoire*, tr. it. cit., p. 218.